

AULA 'B'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**Indennità
frequenza**

R.G.N. 26156/2022

Cron.

Rep.

Ud. 19/12/2025

CC

È STATA DISPOSTA

D'UFFICIO LA
SEGUENTE

ANNOTAZIONE: IN CASO

DI DIFFUSIONE

OMETTERE LE

GENERALITÀ E GLI

ALTRI DATI

IDENTIFICATIVI DI:

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIA GARRI

- Presidente -

Dott. MARIA CASOLA

- Consigliere -

Dott. FABRIZIO GANDINI

- Consigliere -

Dott. RICCARDO ROSETTI

- Consigliere -

Dott. ALESSANDRO GNANI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26156-2022 proposto da:

_____ nella qualità di genitori
esercenti la patria potestà sul figlio minore _____
rappresentati e difesi dall'avvocato _____

- ricorrenti -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati _____

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1611/2022 del TRIBUNALE di CATANIA,
depositata il 30/04/2022 R.G.N. 7370/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/12/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

2025

5337

Copia non ufficiale

RILEVATO CHE

In sede di giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo proposta dall'Inps, il Tribunale di Catania rigettava la domanda degli odierni ricorrenti, genitori e legali rappresentanti del figlio minore, volta ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di frequenza.

Riteneva il Tribunale che fossero condivisibili le osservazioni critiche svolte dall'Inps nei confronti della consulenza medica svolta in a.t.p., e che il minore, sebbene affetto da DSA (disturbo specifico dell'apprendimento), non presentasse quella difficoltà persistente nello svolgimento dei compiti e delle funzioni richiesta dall'art.1 l. n.289/90.

Avverso la sentenza, i ricorrenti propongono tre motivi di censura, illustrati da memoria.

L'Inps resiste con controricorso.

In sede di odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.112, 445, co.6, 342 c.p.c. per non avere il Tribunale pronunciato sull'eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione dell'Inps, stante la sua genericità e la mancanza di specifiche censure alla consulenza medica disposta d'ufficio in sede di a.t.p.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art. 1 l. n.289/90, dell'art. 1 l. n.170/10, e dell'art.

Copia non ufficiale

3 l. n.104/1992, per avere il Tribunale errato nel ritenere che la condizione del figlio non integrasse i requisiti per la concessione dell'indennità di frequenza.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art.91 c.p.c., allegando che la riforma della pronuncia impugnata implica la riforma della pronuncia in punto spese di lite

Il primo motivo è inammissibile.

Esso infatti non rispetta il requisito dell'autosufficienza laddove deduce la genericità dell'opposizione, poiché non trascrive né riporta in modo compiuto l'atto di opposizione.

Il secondo motivo è infondato.

Il Tribunale ha applicato i principi fatti propri da questa Corte (Cass.28817/20), secondo cui: l'indennità di frequenza richiede una difficoltà persistente nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie del giovane in relazione all'età; b) il DSA non necessariamente integra tale difficoltà persistente, occorrendo verificare il singolo caso concreto.

Il Tribunale ha affermato l'esistenza del disturbo, ma non nella misura in cui questo possa compromettere il normale sviluppo delle attività cognitive e relazionali del minore tali da configurare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, poiché: a) egli ha un quoziente intellettivo nella norma; b) non ha alcun insegnante di sostegno.

Tale valutazione in fatto non è incrinata da alcun elemento di fatto decisivo in senso contrario, nemmeno con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio, la quale dà sì atto del DSA e di abilità scolastiche deficitarie, ma non

descrive alcuno specifico quadro da cui si possa dire che tale deficit sia persistente e incida in modo sensibile/importante (v. Cass.28817/20) sullo sviluppo della personalità del minore.

Il terzo motivo è assorbito non essendo cassata la pronuncia d'appello.

In conclusione, il ricorso è da rigettare con condanna alle spese secondo soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €2800 per compensi, oltre €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Ai sensi dell'art.52 d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti in cassazione e del loro figlio.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 19.12.25

La Presidente

Fabrizia Garri